

DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2026/2027/2028 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, FINO AL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELL’INTERO ANNO 2029

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

CIG B7B6245216

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

1.. PREMESSE.....	2
2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.3 CHIARIMENTI.....	6
2.4 COMUNICAZIONI.....	6
3.. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4.. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONE E RINNOVI	8
4.1 DURATA	8
4.2 OPZIONI, RINNOVI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	9
5.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.....	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	13
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	15
7.6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	15
8.. AVVALIMENTO	15
9.. SUBAPPALTO	17
10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
11 GARANZIA PROVVISORIA.....	17
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	19

13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”.....	21
Domanda di partecipazione	21
eDGUE.....	24
DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14	24
13.2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”.....	26
13.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”	27
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
15.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
15.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	34
15.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALE	35
16 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	35
17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	35
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	36
18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	41
21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	41
22 ACCESSO AGLI ATTI.....	42
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	42
22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

1 PREMESSE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. n. 509/1994, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - a seguito di delibera dell'Assemblea dei Delegati adottata il 10/07/2025, ha disposto di affidare l'incarico di ***“Revisione contabile dei bilanci di esercizio 2026/2027/2028 della CNPADC fino al completamento delle verifiche periodiche dell'intero anno 2029”*** (anche "Servizio"), mediante procedura di *gara aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto *qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di piattaforme di approvvigionamento digitale, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it/> e conforme alle regole tecniche dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del Servizio è indicato nello Schema di Contratto [codice NUTS [ITI 43].

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: **B7B6245216**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente www.cnpadc.it (di seguito, per brevità anche solo "Sito"), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. In particolare, la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura sulla Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 78 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di affidamento in autonomia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è nominato Responsabile Unico di Progetto il Dott. Lorenzo Rutili.

Il presente appalto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di contratto (Allegato 6);
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 7)
- 5) Disciplinare Telematico;

La documentazione di partecipazione comprende:

- 6) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello facsimile Allegato 1);
- 7) eDGUE (facsimile Allegato 2);
- 8) Offerta tecnica;
- 9) Offerta economica (Modello facsimile Allegato 3);

- 10) Dichiarazione avalimento (Modello facsimile Allegato 4);
- 11) Dichiarazione RTI costituendo (Modello facsimile Allegato 5).

2.2 Piattaforma telematica

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 e Regolamento UE n. 1183/2024 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti al concorrente, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati al singolo concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte del concorrente in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza del concorrente, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 a) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare Telematico.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - o il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - o il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - o il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si invita a consultare i manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide", da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare di gara.

2.3 Chiarimenti

Eventuali richieste di **chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla CNPADC **entro le ore 12:00 del 05/09/2025**, per mezzo della funzione **"Invia quesito alla CNPADC"** presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste sui documenti di gara presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno **sei** (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma e sul sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente Disciplinare, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'**"Area Comunicazioni"** presente sulla piattaforma e-procurement. È onere esclusivo del concorrente prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se il concorrente non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P. all'indirizzo l.rutili@cnpadc.it diversamente la CNPADC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto il servizio di **“Revisione contabile dei bilanci di esercizio 2026/2027/2028, fino al completamento delle verifiche periodiche dell'intero anno 2029 consistenti nello svolgimento di =4= (quattro) verifiche periodiche trimestrali per ogni anno solare, sul periodo che va dal 1.1.2027 al 31.12.2029, ulteriori rispetto alle attività di verifica effettuate per la revisione del bilancio d'esercizio”** alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga formalmente ed irrevocabilmente nei confronti della CNPADC, a svolgere il servizio di revisione contabile dei bilanci della CNPADC, così come previsto dal D. Lgs. n. 509/1994 e dall'art. 33.4 dello Statuto della CNPADC, per gli esercizi 2026/2027/2028, nonché lo svolgimento delle verifiche periodiche (in aggiunta agli interventi previsti per la revisione del bilancio di esercizio) della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato.

Del predetto servizio di revisione dovrà essere redatta una relazione sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 509/1994.

Sono altresì richieste n. 4 relazioni trimestrali riportanti le verifiche effettuate ed eventuali rilievi emersi; le relazioni dovranno essere inviate - nelle modalità convenute - al Committente **entro 60 giorni solari dalla conclusione del trimestre** oggetto di verifica. Gli adempimenti da verificare sono da intendersi quelli relativi al trimestre di competenza (ad es. adempimenti relativi al trimestre precedente effettuati nel mese successivo a quello di chiusura del trimestre).

I documenti richiesti dovranno essere sottoscritti dal Responsabile dell'esecuzione del contratto dell'aggiudicatario o suo delegato.

Tabella n. 1

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA ed altri oneri di legge esclusi)
Servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio 2026/2027/2028 della CNPADC fino al completamento delle verifiche periodiche dell'intero anno 2029	792000 00-6	<i>P</i>	€ 170.000,00
A. Importo a base di gara			€ 170.000,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 170.000,00

Ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice si precisa che l'appalto non è diviso in lotti funzionali o prestazionali poiché l'affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i..

Si precisa altresì che trattandosi di affidamento di servizi aventi natura intellettuale non sussiste l'obbligo di indicare un CCNL applicabile (art. 57 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023).

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONE E RINNOVI

4.1 Durata

La durata del contratto è fissata in =36= (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2029 e, comunque, fino al completamento delle verifiche periodiche dell'intero anno 2029, ovvero con l'invio del report periodico del quarto trimestre 2029.

Tutti i termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

4.2 Opzioni, rinnovi e modifiche del contratto in fase di esecuzione

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9 del Codice), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del Codice. Le modifiche non possono alterare la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa.

Ai fini dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuali proroghe, è pari ad euro 238.200,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come da tabella che segue.

Tabella 2

Importo complessivo a base di gara (A+B) (precedente tabella 1)	€ 170.000,00
Importo proroga ex art. 120, comma 11 del Codice	€ 28.500,00
Importo aumento delle prestazioni del contratto ex art. 120, comma 9, del Codice	€ 39.700,00
Importo globale stimato	€ 238.200,00

4.3 Revisione dei Prezzi

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT e, in particolare, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare, è **ammessa** la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.), di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 36/2023, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d) del medesimo testo normativo, sempre che il concorrente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulle capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.**

Ai sensi dell'art. 68 comma 15 è **vietata** l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 del presente articolo. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Tali previsioni si applicano, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lett. g).

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lett. d), sempre che il concorrente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- A. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- B. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- C. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento. Si applica quanto disposto dall'art. 97 del Codice.

SELF CLEANING

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni al concorrente

Non può avvalersi del self cleaning il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere dell'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità Professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per il concorrente di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il concorrente non stabilito in Italia

ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata corredata da traduzione in lingua italiana, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova del requisito è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE e a tal fine gli operatori economici caricano nel proprio fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a) Aver realizzato un fatturato globale d'impresa maturato nei migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara per un ammontare totale pari ad € 397.000,00 (euro trecentonovantasettemila/00), IVA esclusa.

Il settore di attività è Revisione Contabile.

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- copia conforme dei contratti con cui si sono conferiti gli incarichi e/o delle rispettive fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Si precisa che:

- per migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti si intendono i 3 (tre) migliori esercizi finanziari riferiti agli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento dell'invio della richiesta di preventivo;
- la previsione del fatturato globale per la partecipazione alla presente procedura è giustificata dal valore dell'Appalto, dalla peculiare natura dei servizi, dalle caratteristiche dimensionali e dalla complessità delle prestazioni di cui all'Appalto, tali da richiedere operatori qualificati e caratterizzati da esperienza adeguata a garantire la continuità e la fruizione dello stesso, necessari ad assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- il possesso del predetto requisito costituisce, altresì, indice di osservanza delle obbligazioni contrattuali necessario per ottemperare in maniera regolare e qualitativamente adeguata alle prestazioni previste nel capitolato d'appalto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

- a) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura contratti analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare, presso Enti e/o Società pubbliche o private, per un numero

minimo di incarichi di revisione contabile di bilancio pari a =30= (trenta), e non meno di =2= (due) l'anno. Per ciascuna annualità l'operatore deve indicare i rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati.

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture in copia conforme all'originale con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di riferimento;
- copia conforme dei contratti d'appalto;
- ovvero analoga documentazione che sarà richiesta dalla CNPADC.

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

Tutti requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, fino al termine di esecuzione del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** devono essere posseduti da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità economico finanziaria** di cui al punto **7.2 lett. a)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento/ Consorzio/ Rete/ GEIE nel complesso.

Il **requisito di capacità tecnico professionale** di cui al punto 7.3 lett. **a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5 Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e all'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al punto 7.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale di cui al punto 7.2, lett. a) e 7.3 lett. a), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso cui opera il Fascicolo Virtuale del concorrente istituito presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute.

La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare di gara, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio e DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Il concorrente può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione del eDGUE nel quale il concorrente indica la denominazione del concorrente ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) eDGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) Dichiarazione di cui all'**Allegato 4** al presente Disciplinare con la quale l'impresa ausiliaria dichiara:
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 94 del Codice;
 - l'adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo
 - ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice, di obbligarsi verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice, nel solo caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, di non partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare;
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

9 SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante, tenuto conto *(i)* delle specifiche caratteristiche dell'appalto *(ii)* delle attività richieste, annoverabili nell'ambito dei servizi intellettuali, precisa che le attività oggetto di affidamento, dovranno essere eseguite a cura dell'Aggiudicatario in quanto facenti parte di un'unica tipologia di prestazionale.

Resta impregiudicato il divieto di cessione del contratto ai sensi dell'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla prestazione del Servizio e risponde direttamente dei danni, dei pregiudizi, di qualsiasi natura, che dovessero subire i destinatari del Servizio, il personale impiegato, i terzi o le cose dei terzi, i beni immobili e mobili della CNPADC, nel corso dell'intero svolgimento dell'attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

A tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Revisore è coperto da specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività tipica di revisione contabile e pertanto produce **Polizza assicurativa** stipulata con primaria Compagnia a copertura dell'attività professionale con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per i danni patrimoniali e massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per danni a persone e cose (RCT Generale).

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a € 4.764,00 (euro quattromilasettecentosessantaquattro/00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie e assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'**oggetto del contratto** di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- 2) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b),c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme** allo schema tipo così come indicato all'art. 117, comma 12, del Codice;
- 4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini** di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro **operatività** entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della CNPADC;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della CNPADC per **ulteriori 90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022. La CNPADC procederà a controllare l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale del concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO ELETTRONICO CONTENENTE L'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta deve pervenire attraverso la Piattaforma in modalità telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del 19/09/2025** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 36/2023. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta tecnica – **Busta B**;
3. una busta elettronica contenente l'offerta economica – **Busta C**.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**. **I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.** Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema **non può superare i 15 MB di dimensione.**

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è aprire un *ticket* di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://cnpadc.acquistitelematici.it>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel FVOE deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente per *270 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, il concorrente può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si

sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”

Nella busta elettronica concernente la Documentazione Amministrativa – Busta A - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – facsimile **Allegato 1**;
- b) Documento di gara unico europeo (eDGUE) – facsimile **Allegato 2**;
- c) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC ove previsto nelle modalità e forme di cui al precedente paragrafo 12;
- d) Garanzia provvisoria nelle modalità e forme di cui al precedente paragrafo 11;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- dichiarazione RTI costituendo di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al facsimile **Allegato 4**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Domanda di partecipazione

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla CNPADC di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione al concorrente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio

dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Il concorrente adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il concorrente omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se il concorrente dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile accedendo al sito istituzionale della CNPADC – www.cnpadc.it - e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni di esecuzione indicate all'articolo 10; per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 22.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- dalla mandataria/capofila nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti;
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo concorrente che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

eDGUE

Il concorrente compila l'eDGUE in formato digitale mediante il servizio web messo a disposizione dalla Commissione europea all'indirizzo <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei Servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima come previsto dal modello *facsimile Allegato 5* al presente Disciplinare.

13.2 Documentazione offerta tecnica – Busta “B”

Nella busta elettronica **concernente l'OFFERTA TECNICA** - Busta B - devono essere contenuti i seguenti documenti:

- A. **Relazione tecnica** dei servizi offerti.
- B. **Curricula vitae** delle figure professionali coinvolte, corredati dalle eventuali esperienze precedenti in enti previdenziali/creditizi/finanziari.

La Relazione Tecnica contiene una proposta tecnica (organizzativa) che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 15.1**, i sotto-riportati elementi che dovranno essere articolati con le sottoindicate Sezioni, così da consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri descritti al citato paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

La Relazione Tecnica:

- (I) deve rispettare l'ordine dei paragrafi sopra indicati;
- (II) deve essere contenuta entro le 30 (trenta) pagine;

- (III) deve essere redatta in carattere Arial non inferiore a 11 punti, interlinea multipla, valore 1,2, margini 2 cm per ogni lato.

Si precisa che:

1. nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
2. nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica, i CV nonché gli allegati;
3. nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione;
4. ai fini delle pertinenti valutazioni da parte della CNPADC in ordine ad eventuali istanze di "accesso agli atti", il concorrente allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata delle parti ritenute costituendo segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
5. l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Disciplinare;
6. non saranno ammessi al prosieguo della procedura di gara gli operatori economici che non raggiungano nell'offerta tecnica i punteggi minimi indicati al **paragrafo 15.1** del presente Disciplinare.

Gli elaborati devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

- ✓ da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito;
- ✓ dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è necessario trasmettere la relativa procura.

13.3 Documentazione offerta economica – Busta “C”

La busta elettronica **concernente l'Offerta economica – Busta C** – deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 3** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale da applicare all'importo posto a base di gara € 170.000,00**, espresso in cifre e lettere;
- b) il **corrispondente prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre e lettere, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge (verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali).

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d'asta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice nonché le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

1. l'attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
2. la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
3. l'impegno a tenere ferma l'offerta per 270 giorni, dalla data di scadenza prevista nel bando.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.1 del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest'ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste nel presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltate può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("OEPV") individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, sulla base dei seguenti punteggi

<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	80
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	20
<i>Punteggio Totale (Ptotale)</i>	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

15.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

In particolare, la Commissione assegnerà il punteggio tecnico come di seguito descritto.

Per i **Criteri qualitativi di cui ai punti A.1, B.1, C1, C.2 e D.1** riportati nella tabella che segue vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La valutazione tecnico/qualitativa dell'Offerta Tecnica e la conseguente attribuzione del punteggio sarà effettuata sulle voci elencate nella sottostante tabella:

Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo
A) METODOLOGIA E TECNICA DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLA SPECIFICITÀ DELLA CNPADC	A.1	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore coerenza e aderenza alle specificità della CNPADC. Essendo la CNPADC un'Associazione di diritto privato senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D.Lgs. n. 509/1994, la stessa svolge le funzioni di previdenza di primo pilastro e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. Nel redigere il bilancio la CNPADC fa riferimento ai principi e ai criteri di valutazione previsti dal codice civile, nel rispetto dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, eventualmente, con ulteriori disposizioni normative che intercorrano nel periodo di svolgimento della gara e dell'esecuzione del servizio oggetto di appalto. In assenza di una specifica normativa per gli Enti previdenziali privatizzati i dettami vigenti sono opportunamente adattati alla tipicità della Cassa in qualità di Ente di previdenza. In particolare, ai fini dell'attribuzione del punteggio rileva: (i) descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'incarico ed (ii) indicazione delle procedure e organizzazione delle attività con particolare evidenza della metodologia e tecnica di revisione utilizzata, che dovrà comunque risultare conforme ai principi di revisione vigenti in Italia e applicabili al bilancio di esercizio della CNPADC.	23 Punteggio Qualitativo
Punteggio massimo criterio A)			23
Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo

B) PROFILI PROFESSIONALI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCARICO	B.1	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla migliore chiarezza, analiticità e completezza nella descrizione delle procedure e dell'organizzazione delle attività anche in base a: (i) numero dei soggetti, (ii) loro qualifica e (iii) curricula vitae destinati allo svolgimento dell'incarico, suddivisi in partner, manager, senior e junior, con chiara evidenza del numero delle singole figure professionali che verranno impiegate. Nei curricula vitae dovrà essere espressamente specificata la competenza del soggetto incaricato in relazione all'oggetto dell'appalto nonché l'esperienza maturata nella revisione contabile che non dovrà essere inferiore a: - 10 anni per i partner/manager; - 5 anni per i Senior; 2 anni per i Junior. Per ognuna delle figure coinvolte nel team dovranno essere specificate le percentuali di partecipazione e la descrizione sintetica dei compiti assegnati in relazione all'esecuzione del contratto.	20 Punteggio Qualitativo
Punteggio massimo criterio B) 20			
Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo

C) QUANTIFICAZIONE DELLE GIORNATE E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO ED ESPERIENZA PREGRESSA	C.1	Il punteggio sarà proporzionalmente assegnato a ciascuna offerta riconoscendo il valore massimo attribuibile in funzione dei seguenti parametri. In particolare, il punteggio massimo risulterà dalla migliore combinazione tra le figure professionali impiegate, in funzione del tempo complessivo dichiarato per l'esecuzione dell'incarico che deve in ogni caso essere compreso nel seguente intervallo 1100-1500 ore. In particolare, nella valutazione i commissari terranno conto della distribuzione stimata del tempo impiegato dalle varie figure professionali, apprezzando maggiormente le ore di lavoro dei componenti del Team di maggiore esperienza. Si consideri che, in ogni caso, nella combinazione professionalità impiegate/tempo è richiesto di assicurare almeno le seguenti percentuali: • Partner: 10% del tempo complessivo stimato per l'esecuzione dell'incarico; • Manager: 25% del tempo complessivo stimato per l'esecuzione dell'incarico; • Senior: 40% del tempo complessivo stimato per l'esecuzione dell'incarico.	24 Punteggio Qualitativo
	C.2	Esperienza precedente di partner e manager in enti previdenziali/credizi/finanziari. La Commissione valuterà il numero di mandati di revisione in Enti previdenziali/credizi/finanziari, con premialità in caso di revisione in Enti previdenziali per più di un mandato che comporterebbe l'attribuzione di 7 punti.	7 Punteggio Qualitativo
	Punteggio massimo criterio C)		31
Criterio	Codice	Descrizione	Punteggio massimo

D) AGGIORNAMENTO TECNICO	D.1	Il punteggio sarà proporzionalmente attribuito a ciascuna offerta assegnando il massimo disponibile all'offerta caratterizzata dalla maggiore completezza e corrispondenza alle esigenze della CNPADC. Disponibilità ad effettuare degli incontri tecnici di aggiornamento professionale esclusivi e dedicati – con cadenza almeno annuale nelle tempistiche e modalità concordate con il committente - in tema di principi contabili, ad esempio a seguito dell'introduzione di novità normative intervenute nel corso dello svolgimento della gara e dell'esecuzione del servizio oggetto di appalto.	6 Punteggio Qualitativo
Punteggio massimo totale Criterio D			6
Punteggio Massimo Offerta Tecnica			80

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Il concorrente è escluso nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 45 punti**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 15.2.

Si precisa, pertanto, che, qualora un'offerta non raggiunga la soglia minima di punteggio tecnico sopra indicata, il concorrente non verrà ammesso alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

15.2 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica PT_i , con peso ponderale complessivo di punti 80 su 100, avverrà distintamente per ciascuno dei criteri e sub criteri sopra indicati, in ragione dei rispettivi punteggi e sub punteggi attribuiti ad ognuno di essi.

Per i **Criteri qualitativi** i punteggi discrezionali vengono attribuiti secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_n * V_{(i)n}]$$

Dove:

- PT_i = indice di valutazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*;
- W_n = peso (punteggio) attribuito al requisito "n";
- $V_{(i)n}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta presentata dal concorrente *i-esimo*, rispetto al requisito "n" variabile tra zero ed 1;
- $\sum_n$ = sommatoria al variare dei criteri e, ove presenti sub-criteri di valutazione.

I coefficienti $V_{(i)n}$ sono attribuiti discrezionalmente dai commissari, per ciascun criterio e sub-criterio di cui al precedente paragrafo, utilizzando la seguente griglia di valutazione per ciascun criterio e sub-criterio, prevedendo a tale scopo i giudizi come da tabella che segue. Attribuito il coefficiente a ciascun concorrente,

viene calcolata la media dei coefficienti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

15.3 Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La valutazione dell'**Offerta Economica** PE_i con un peso ponderale complessivo di punti **20** su **100**, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha * [20]$$

Dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i – esimo
 R_{max} = ribasso percentuale più conveniente
 α = 0,15

15.4 Metodo di calcolo dei punteggi totale

La Commissione, terminato il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ed economica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totale secondo il metodo *aggregativo compensatore* sulla base della seguente formula:

$$P_i = PT_i + PE_i$$

Dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i - esimo
 PT_i = punteggio attribuito all'**offerta tecnica** del concorrente i – esimo
 PE_i = punteggio attribuito all'**offerta economica** del concorrente i – esimo

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

16 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla CNPADC.

La CNPADC pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può operare con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per **le ore 12:00 del 22/09/2025**, e si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.

Ciascun concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma, sul sito informatico o a mezzo PEC.

Nella **prima seduta pubblica**, il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- (i) verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- (ii) all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente il Seggio di Gara, **in seduta riservata**, procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 14**;
- c) redigere apposito verbale delle attività svolte;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta tecnica (Busta B) e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più **sedute riservate** la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi e alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 15.2 applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione, in **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà **(i)** rendere visibili i punteggi attribuiti per la parte tecnica, **(ii)** a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, **(iii)** all'apertura delle buste elettroniche riguardanti l'Offerta economica (Busta C) presentate dai concorrenti ammessi, **(iv)** a dare lettura dei ribassi offerti. In successiva **seduta riservata** la Commissione procederà, quindi, ad effettuare i calcoli dei relativi punteggi attribuiti ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile Unico del Progetto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

18 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice le offerte che avranno ottenuto contestualmente un punteggio pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e della offerta economica. Tale calcolo sarà applicato solo nell'ipotesi in cui le offerte pervenute siano almeno pari e/o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad ulteriori elementi appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Progetto avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile Unico del Progetto richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Progetto, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Progetto esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile Unico del Progetto, ove vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Progetto tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si precisa che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CNPADC può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La CNPADC si riserva altresì:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a suo insindacabile giudizio;
- sospendere e/o annullare la presente procedura e/o non procedere all'aggiudicazione definitiva o di re-indire la gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o aspettativa;
- revocare l'aggiudicazione definitiva e/o non stipulare il Contratto, per giusta motivazione, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

Prima dell'aggiudicazione, la CNPADC procede a verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala con richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1 punto 3.3 lett. b) della delibera Anac n. 262 del 20 giugno 2023. Il termine, indicato nella comunicazione, assegnato all'operatore per confermare l'autorizzazione all'accesso al Fascicolo del concorrente, deve intendersi perentorio, pertanto, l'operatore economico che non adempia

a tale richiesta della stazione appaltante, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara. Entro lo stesso termine, l'operatore economico è tenuto, altresì, ad associare al fascicolo della gara le informazioni e i documenti inseriti nel FVOE e richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'operatore economico che non adempia a tale ulteriore obbligo, nel termine stabilito nella comunicazione, è escluso dalla procedura di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare - attraverso l'utilizzo del sistema FVOE ed è immediatamente efficace.

Trova applicazione quanto espressamente previsto all'art. 99, comma 3 bis, D.Lgs 36/2023 s.m.i.

In particolare, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente**, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC procederà, quindi, allo scorrimento della graduatoria ed allo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del secondo classificato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla CNPADC ogni modificazione intervenuta nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione di nuove dichiarazioni da parte della CNPADC.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intenderà costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, coprirà gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il concorrente risultato aggiudicatario sarà tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia stata

in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Si precisa che la garanzia definitiva dovrà avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla CNPADC. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto la CNPADC dovesse avvalersene.

L'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare e mantenere per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa a copertura dell'attività tipica di revisione contabile a copertura dell'attività professionale con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per i danni patrimoniali e massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per danni a persone e cose (RCT Generale).

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

La formalizzazione del contratto con il concorrente aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte del concorrente aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dal DPR 131/1986 e dal DPR 642/1972 e s. m. i. relative all'imposta di bollo e di registrazione.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo e di registro, prodotto dal concorrente aggiudicatario, sia errato o incompleto, la CNPADC sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico dell'aggiudicatario. La CNPADC si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dell'imposta di bollo.

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNPADC e, comunque, disponibile in rete sul sito www.cnpadc.it.

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dal concorrente ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione alla presente procedura.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il "Titolare").

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it.

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall'Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall'Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come "particolari", ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato sub lett. a) e c). delle finalità e base giuridica del trattamento.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l'Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- c) l'adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l'esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l'Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell'Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet www.cnpadc.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l'interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l'Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all'indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Ricordiamo altresì che è un diritto dell'Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma (Email: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771).

Infine, l'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall'Operatore Economico nell'ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Lorenzo Rutili